

OBBLIGO LINEE VITA IN EMILIA ROMAGNA

Relatori:

Geom. Gian Luca SAMOGGIA - Direttore Centro Studi ANACI Regionale

Geom. Marco MARCHESI - Docente Centro Studi ANACI Bologna

Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 17 DICEMBRE 2013, N. 149

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle
cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria
civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009,
n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20. (Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre
2013, n. 1485)

delibera:

1) di approvare l'Allegato 1) parte integrante alla presente
deliberazione, "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione
delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri
edili e di ingegneria civile ", ai sensi dell'art. 6 della legge regionale
2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale
24 marzo 2000, n. 20";

Publicato sul BURERT n. 13 del 15.01.2014

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

1. Finalità

1.1 In attuazione a quanto disciplinato all'art. 6 della legge regionale 2/2009 *“Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”*, **il presente atto di indirizzo e coordinamento introduce l'obbligo d'installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio**, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, **con lo scopo di ridurre i rischi d'infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.**

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

1. Finalità

1.2 L'installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

1. Finalità

1.3 I dispositivi di ancoraggio installati sono un elemento del sistema di protezione contro le cadute dall'alto che prevede sempre l'utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto. Tali DPI, ai sensi del D.Lgs 475/1992, appartengono alla terza categoria ed in ottemperanza all'art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio informare, formare ed addestrare coloro che ne fanno uso

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

3. *Ambito di applicazione*

3.1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:

- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all'art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
- interventi riguardanti l'involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

3. *Ambito di applicazione*

3.2 Per i casi di sanatoria di interventi che riguardano l'involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture) realizzati *sine titulo*, ovvero in difformità del titolo abilitativo, ex art. 36 "Accertamento di conformità", del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), l'istanza deve includere, nella documentazione prevista, anche l'Elaborato tecnico.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

3. Ambito di applicazione

3.3 Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente atto di indirizzo e coordinamento:

- le coperture completamente portanti poste ad un'altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
- le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

4. Adempimenti

4.1 Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori, provvede:

- a) per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformità nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dall'art. 19 della L. 241/1990, ad includere una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) dell'Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio, di cui al successivo punto 7, d'ora in avanti citato come Elaborato Tecnico,

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

4. Adempimenti

4.1 Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori, provvede:

- b) per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, trasmette allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello unico per l'edilizia, dell'Elaborato Tecnico di cui al successivo punto 4.7.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

4. *Adempimenti*

4.3 Nel caso l'edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 21, comma 4 e 5 e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 6 luglio 2002, n. 137), o a tutele derivanti da normativa comunale il proprietario dell'edificio o il committente dei lavori deve acquisire preventivamente, alla realizzazione delle opere, le necessarie autorizzazioni degli enti preposti alla tutela da inserire nell'Elaborato tecnico.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

4. *Adempimenti*

4.4 La mancata presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) della dichiarazione di impegno di cui al precedente punto 4.1 lettera a) costituisce causa ostativa al rilascio del Permesso di Costruire, impedisce altresì l'utile decorso del termine di efficacia della Denuncia di Inizio Attività e per quanto riguarda la SCIA costituisce motivo valido per lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

4. *Adempimenti*

4.9 Il proprietario dell'immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi successivi sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio deve mettere a disposizione l'Elaborato tecnico ai soggetti interessati.

4.10 L'Elaborato tecnico deve essere aggiornato in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell'edificio.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

5. Idoneità del dispositivo di ancoraggio

5.1 I dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:

- a) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
- b) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- c) dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- d) manuale d'uso;
- e) programma di manutenzione.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

5. Idoneità del dispositivo di ancoraggio

5.1 segue

Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente.

5.2 La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui al punto precedente comporta la sua non idoneità all'uso. Qualora ricorrano le condizioni di intervento sull'edificio di cui al punto 3.1 trovano applicazione gli obblighi previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento.

6. Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio

6.1 L'Elaborato tecnico deve essere redatto a cura di un tecnico abilitato.

6.2 L'Elaborato tecnico deve contenere:

- a) le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive di cui al successivo punto 7;
- b) gli elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla copertura;
- c) fotografie;
- d) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
- e) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
- f) dichiarazione di corretta installazione dell'installatore;
- g) manuale d'uso;
- h) programma di manutenzione.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

7. Misure preventive e protettive

7.1 Il presente punto disciplina le misure preventive e protettive, per i successivi interventi sulle coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici, finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura e all'ampie e/o continue pareti a specchio;
- b) l'accesso alla copertura e all'ampie e/o continue pareti a specchio;
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori.

Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile

7.2 In riferimento al punto 7.1 si precisa che:

- i percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente
- il transito e l'esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.

7.3 Nei casi in cui non sia possibile adottare le suddette misure di tipo permanente, nell'Elaborato tecnico, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

7.4 Le misure preventive e protettive devono soddisfare le seguenti prescrizioni generali:

a) Percorsi di accesso

I percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

a.1) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

a.2) sia garantita una illuminazione di almeno venti lux;

a.3) sia nota la portata massima degli elementi costituenti il percorso

a.4) la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell'operatore.

b) Accessi alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

Nel caso di accesso interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:

b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l'altezza minima deve essere di 1,20 m;

b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m²;

c) Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:

c.1) parapetti;

c.2) linee di ancoraggio;

c.3) dispositivi di ancoraggio;

c.4) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;

c.5) reti di sicurezza;

c.6) impalcati;

c.7) ganci di sicurezza da tetto.

Eventuali parti della copertura non portanti con rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente protette e qualora non sia tecnicamente possibile devono essere espressamente segnalate come rischio residuo all'interno dell'Elaborato tecnico.

8. Disposizioni di adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio

8.1 Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo e coordinamento acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RIEPILOGANDO :

- 1. Occorre installare/adequare i dispositivi di ancoraggio in occasione di interventi soggetti a titolo abilitativo o notifica preliminare a sensi del Tus se si interviene su facciata o coperto**
- 2. Occorre installare/adequare i dispositivi di ancoraggio in occasione di certificazione di conformità delle parti comuni**
- 3. All'atto del deposito della documentazione in Comune o all'invio della notifica preliminare occorre depositare impegno all'installazione/adequamento dei dispositivi di ancoraggio**

RIEPILOGANDO :

4. Ci deve essere consegnato l'elaborato tecnico che dovremo depositare in Comune e fornire a coloro che interverranno sulle porzioni di edificio soggette in futuro
5. Occorre controllare che l'elaborato tecnico sia completo di tutti gli allegati richiesti (vedasi punto 6 dell'atto di indirizzo)
6. Tenere in seria considerazione quanto indicato al punto 1 dell'atto di indirizzo

1.2 L'installazione dei dispositivi di ancoraggio di cui al punto precedente non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell'utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

CRITICITA' :

1. Costi elevati

modifica botola di accesso e del lucernario che comportano presentazione di Scia e sismica.

impianto elettrico sottotetto e certificazione impianto

scale fisse/retrattili da installare per l'accesso al sottotetto

2. Accessi alle coperture dalle proprietà private

I singoli proprietari delle mansarde potranno mai consentire di realizzare accessi conformi alla Delibera Regionale ?

Che potere abbiamo sulla proprietà privata ?

Di chi saranno le responsabilità relative ?

ULTIMA NOTA

La delibera di adozione dell'atto di indirizzo è stata Pubblicata sul BURERT n. 13 del 15.01.2014

Sullo stesso Bollettino, viene pubblicato l'Atto di Indirizzo e Coordinamento n. 4654/1 ove la Giunta Regionale si impegna

Impegna la Giunta

1. a dare massima diffusione del suddetto atto ai soggetti interessati:

- Comuni;*
- Ordini e Collegi professionali;*
- Tecnici progettisti;*
- Imprese edili;*
- Proprietari;*
- Amministratori di condominio, il cui ruolo è rivalutato, alla luce della riforma del condominio (Legge n. 220/2012);*

2. a organizzare momenti di incontro e di formazione, anche in collaborazione con INAIL ai predetti soggetti.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2013

Grazie per l'attenzione

